

Fatto

Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del porto d'armi ad uso sportivo emesso dalla Questura di Siena e notificato al ricorrente il -OMISSIS-.

Detto provvedimento è motivato in considerazione dell'esistenza della sentenza del -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Genova ha condannato il ricorrente, e a seguito di patteggiamento, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per calunnia, diffamazione e false dichiarazioni al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria.

In particolare si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione degli [artt. 11 e 43 tulps](#) e il venire in essere di vari profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l'Amministrazione congruamente motivato la valutazione di inaffidabilità nei confronti del ricorrente; la Questura di Siena non avrebbe considerato che i fatti alla base della condanna sopra citata, avrebbero costituito "un unico ed occasionale episodio, mai più ripetuto" e che, ancora, l'Amministrazione non avrebbe potuto limitarsi a menzionare l'esistenza di una condanna, stante quanto previsto dall'[art. 445, comma 1 bis c.p.p.](#), nella parte in cui prevede che la sentenza di patteggiamento, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento (e non è il caso di specie) NON può avere "efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile";

2. la violazione artt. 3 e 10-bis L. n. 241 del 1990 oltre all'emergere di vari profili di eccesso di potere in quanto l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il procedimento penale cui fa riferimento la Questura di Siena, si sarebbe basato solo sugli esposti a suo tempo depositati da due Magistrati a seguito della deposizione del ricorrente, circostanza quest'ultima che, di per sé, non poteva dar luogo al diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso sportivo, in assenza di una valutazione di inaffidabilità dello stesso ricorrente.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito della camera di consiglio del 14 dicembre 2023, e con ordinanza [n. 580/2023](#), [questo Tribunale](#) ha respinto l'istanza cautelare ritenendo prevalente gli ".interessi pubblici tutelati dalla Questura di Siena e legati alla verifica dei requisiti di affidabilità e buona condotta per l'assentimento del porto di armi".

All'udienza del 13 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

1. Il ricorso è da accogliere, risultando esistente il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto in entrambi i motivi proposti.

1.1 Sul punto è dirimente constatare che l'Amministrazione ha fondato il provvedimento di diniego dell'istanza di rinnovo del porto di fucile, solo ed esclusivamente, sull'esistenza della sopra citata condanna, scaturita a seguito del patteggiamento di cui all'[art. 445 cpp.](#), senza effettuare alcuna valutazione sulla presunta inaffidabilità del ricorrente.

1.2 Detta disposizione prevede espressamente che la sentenza emessa dal Giudice (maggiormente quella di patteggiamento predibattimentale come nel caso di specie) non ha efficacia e non può essere utilizzata a diversi fini nei giudizi diversi da quello penale e, ciò, con la conseguenza che la

sentenza che definisce il procedimento non potrà essere equiparata alla sentenza di condanna in settori dell'ordinamento diverso da quello penale.

1.3 Questo Tribunale, seppur con riferimento alla diversa fattispecie dell'interdittiva antimafia, ha già avuto modo di evidenziare che "in mancanza di una normativa che preveda un qualche eccezione al principio generale di cui all'[art. 445](#), comma 1-bis c.p.p. (come avvenuto, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, con l'[art. 8, comma 3-bis del d.l. 4 maggio 2023 n. 48](#), conv. in [l. 3 luglio 2023, n. 85](#), relativo alle misure per l'inclusione sociale), deve pertanto escludersi ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna che determinano gli effetti interdittivi di cui all'[art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) (TAR Toscana del 23 dicembre 2024 N. 01538)".

1.4 Nemmeno un elemento di inaffidabilità è possibile desumerlo automaticamente dagli atti del procedimento di cui si tratta e nemmeno dal procedimento penale al quale fa riferimento l'Amministrazione.

Tale procedimento si era concluso nella fase predibattimentale (senza quindi alcun accertamento delle condotte a carico del ricorrente) e, a sua volta, era stato attivato a seguito delle "sommarie informazioni testimoniali" rese dal ricorrente e in relazione a fatti, riferiti a terzi soggetti, di cui era a conoscenza, informazioni divenute poi pubbliche a seguito del venir meno del segreto d'ufficio.

1.5 È allora evidente che proprio in presenza di una fattispecie così peculiare e stante il disposto di cui all'[art. 445 cpp](#) 1° comma, l'Amministrazione non avrebbe potuto limitarsi a richiamare una precedente condanna in relazione alla quale è stato lo stesso Legislatore a prevedere espressamente che quest'ultima non può avere "efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi".

1.6 In sostanza non è possibile ravvisare una motivazione esauriente a fondamento del provvedimento impugnato, che non dà contezza per quali motivi l'avv. -OMISSIS- non abbia "conservato una condotta di vita indiscutibilmente virtuosa, irreprensibile e immune da censure" che possa, anche solo potenzialmente, compromettere la sicurezza e la tutela pubblica.

1.7 Precedenti pronunce hanno chiarito che il diniego del rinnovo o la revoca del porto d'armi, seppur siano atti di elevato contenuto discrezionale, debbono contenere una valutazione sulla personalità dell'interessato idonea a giustificare l'esigenza cautelare, di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità ([T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 13/01/2021, n. 51](#)).

1.9. Analogamente e anche nel caso di specie, fare proprio l'orientamento dell'Amministrazione, diretto com'è ad attribuire rilievo esclusivamente ad una specifica pronuncia adottata a seguito di patteggiamento ed in assenza del venire in essere di elementi a supporto di un'eventuale di inaffidabilità, ha l'effetto di pregiudicare il corretto esercizio di quel, pur ampio, potere discrezionale al quale è tenuta l'Amministrazione nell'espressione del giudizio di cui all'art. 39 del R.D. n. 773/1931.

2. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto nei termini sopra citati, mentre la particolarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'[articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 FEB. 2025.